

ALLEGATO

PIANO DELLE CONDIZIONI MINIMALI PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

In applicazione dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216** in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria COVID 19

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al Dlgs 114/98 nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 è **consentito a condizione che si rispettino le seguenti prescrizioni:**

1. l'area mercatale sia perimetrata, mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei, con la presenza di varchi di accesso e di uscita separati;

2. l'area mercatale deve essere presidiata da sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

3. nell'area mercatale dovranno essere applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio COVID 19, di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.:

- a) per accedere alle aree mercatali è fatto obbligo di indossare la mascherina;
- b) dovrà essere definita l'esatta conformazione dell'area mercatale con l'individuazione del numero massimo di posteggi, con la possibilità di attuare spostamenti dei posteggi al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza. Le aree dovranno individuare varchi informativi e le aree dovranno essere adeguatamente presidiate con addetti al controllo al fine di evitare assembramenti;
- c) dovrà essere definito il numero e la tipologia degli addetti al controllo dell'area mercatale (reclutati dai partecipanti e dalle Associazioni di categoria e/o di volontariato) che si occuperanno della prevenzione degli assembramenti nell'area di vendita delimitata;
- d) in ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, nonché indossare mascherine e altri dispositivi protettivi monouso;
- e) prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà collocare idonea segnaletica nelle zone prossimali ai singoli banchi finalizzata a tenere la distanza di sicurezza dei clienti e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
- f) gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.

PIANO DELLE CONDIZIONI DETTAGLIATE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Emergenza COVID 19 - Piano di sicurezza per il mercato settimanale di Codigoro – Mezzogoro e Pontelangorino – Posteggio isolato nella ex Piazza morta di Codigoro.

DISPOSIZIONI GENERALI

Questo piano dà seguito al punto a.4 dell'**ordinanza della Regione Emilia Romagna del 12.11.2020 n. 216** per permettere lo svolgimento dei mercati settimanali di Codigoro, Mezzogoro e Pontelangorino nonché del posteggio isolato nella del martedì e del sabato in piazza Matteotti (fronte filiale BPER)..

Le condizioni rispettate da questo piano sono le seguenti:

- *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;*
- *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.*

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

1. Informazione e comunicazione

Il Comune per i mercati e le fiere, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali, appositi depliant informativi;

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso al mercato, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento. Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomanda l'affissione di cartelli in posizione ben visibile. I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere in lingua italiana e inglese.

2. Organizzazione degli spazi mercatali

Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale della clientela. Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, occorrerà porre in essere adeguate misure organizzative per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramenti. **gli operatori potranno utilizzare il solo fronte espositivo su strada e non i fronti espositivi laterali.**

L'area mercatale dovrà essere perimetrata come da piantina predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale e avrà la presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita. I varchi saranno presidiati da addetti in divisa incaricati dal Comune che consentiranno l'accesso garantendo il distanziamento delle persone in attesa all'ingresso;

3. Vendita di generi alimentari

Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari bisogna attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (Protocollo alimenti).

Devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno un metro e l'utilizzo di guanti (o gel igienizzante) e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti, in mancanza di disponibilità da parte del compratore, dal venditore; Non saranno fatti accedere i clienti privi di dispositivi di protezione.

4. Informazione e comunicazione

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione da parte dei titolari dei posteggi, nel caso dei mercati, delle fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi isolati, di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

5. Misure igienico-sanitarie

Per ogni situazione vengono stabilite le seguenti misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione nei varchi e negli altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- h) non toccare le superfici e/o oggetti di uso promiscuo con le mani nude;
- i) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

DISPOSIZIONI PER I TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Disposizioni generali

Ogni posteggio, o banco di vendita, dev'essere opportunamente delimitato con nastro bianco-rosso predisponendo un unico accesso contingentato alle merci esposte per evitare gli assembramenti, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione delle attrezzature facenti parte della struttura di vendita;

La posizione dei banchi all'interno sarà quella prevista dalla planimetria. Ulteriori modifiche e/o spostamenti verranno stabiliti dal personale della Polizia locale, in base alle situazioni che verranno a determinarsi all'interno dell'area mercatale;

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

2. Operazioni a carico del titolare

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

3. Misure relative ai dipendenti

Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a seconda del tipo di mansione svolta. Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri dispositivi di protezione individuale senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie. All'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i dispositivi di protezione individuale idonei. In generale si ricorda che le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati. Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice

e idonea a mantenere un buon livello igienico. L'Azienda è tenuta a fornire ai dipendenti gli appropriati dispositivi di protezione individuale compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani. Informazione e formazione dei lavoratori. Il personale deve essere adeguatamente informato e formato:

- sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19;*
- le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;*
- le corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale. Il datore di lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19. Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.*

DISPOSIZIONI PER CARATTERISTICHE CONFORMAZIONE E COLLOCAZIONE DEI MERCATI

CODIGORO

MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ

Area mercatale:

Trattasi di area all'interno del centro urbano, debitamente perimetrata con transenne e sbarre. All'interno della stessa area il settore non alimentare è distinto dal settore alimentare

Vie interessate:

SETTORE NON ALIMENTARE

Piazza Garibaldi – Piazza Giacomo Matteotti – Piazza Libertà - Via quattro Novembre

SETTORE ALIMENTARE

Via Camillo Prampolini

NUMERO TOTALE POSTEGGI 58

Numero totale dei posteggi settore alimentare n. 10 + 2 Produttori agricoli

Numero posteggi liberi n. 6 + 1 produttore agricolo

Numero totale dei posteggi settore non alimentare n. 46

Numero posteggi liberi n. 12

Varchi di accesso presidiati in ENTRATA

PIAZZA LIBERTÀ

PIAZZA GARIBALDI

VIA EUGENIO CURIEL

Varchi di accesso presidiati in USCITA

VIA VENTI SETTEMBRE

VIA ROMA

VIA ANDREA COSTA

PRESIDIO DEI VARCHI


N. 6/7 operatori Associazione di volontariato; pattuglia della Polizia Locale.

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDÌ E DEL SABATO EX PIAZZA MORTA

Ubicazione: Piazza Matteotti

n. 1 posteggio settore alimentare

misure previste come da cartografia



Area mercatale:

Trattasi di area all'interno del centro abitato, debitamente perimetrata con transenne.

All'interno della stessa area il settore non alimentare è distinto dal settore alimentare

Vie interessate:

SETTORE NON ALIMENTARE

Piazza Vittorio Veneto

SETTORE ALIMENTARE

Piazzetta Bengasi

NUMERO TOTALE POSTEGGI 21

Numero totale dei posteggi settore alimentare n. 7 + 1 Produttore agricolo

Numero posteggi liberi n. 5

Numero totale dei posteggi settore non alimentare n. 13

Numero posteggi liberi n. 8

Varchi di accesso presidiati in ENTRATA ed USCITA

Piazza Vittorio Veneto

Piazzetta Bengasi

PRESIDIO DEI VARCHI

N. 2 operatori Associazione di volontariato, se necessita pattuglia della Polizia Locale.

PONTELANGORINO

MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ

Area mercatale:

Trattasi di area all'interno del centro abitato, debitamente perimetrata con transenne.

All'interno della stessa area sono ubicati sia i posteggi del settore non alimentare che i posteggi del settore alimentare

Vie interessate:

SETTORE NON ALIMENTARE E ALIMENTARE

Piazza Dott. Finchi

NUMERO TOTALE POSTEGGI 7

Numero totale dei posteggi n. 7

Numero posteggi liberi n. 5

Varchi di accesso presidiati in ENTRATA ed USCITA

Piazza Dott. Finchi

PRESIDIO DEI VARCHI

N. 1 operatore Associazione di volontariato, se necessita pattuglia della polizia Locale.

CONCLUSIONI

Ogni mancanza di rispetto del presente piano a carico dei titolari di posteggio, può essere fatta valere ai fini della sospensione dell'attività di vendita, per motivi di sicurezza, e del mancato rinnovo del permesso di vendita fintanto che permane la situazione di emergenza.

L'assenza degli operatori alla giornata di mercato durante l'efficacia del presente Piano non saranno contabilizzate ai sensi della Legge Regionale 25.6.1999 n.12 per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Il Comando della Polizia Locale e le forze dell'ordine vigileranno ai fini sul rispetto del presente Piano e potranno disporre in loco piccole modifiche, integrazioni o modifiche anche alla collocazione dei banchi al fine di migliorare la sicurezza.